

DICHIARAZIONE DI RURALITA' IMMOBILE STRUMENTALE ALLE ATTIVITA' AGRICOLE

Il/la sottoscritto/a nato/a il
a.....C.F.
residente in..... vian.....

DICHIARA

ai fini del riconoscimento della ruralità agli effetti fiscali ai sensi dell'art. 9 c.3 bis ⁽¹⁾ DL 557/93, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 133/94 e dal DPR 139/98, che il fabbricato sito in FORLÌ, via..... n.....
identificativo catastale: Foglio Particellasubalterno.categoria.....
è costruzione strumentale alle **attività agricole**.

Forlì,

FIRMA

.....
(Allegare fotocopia documento di identità)

(1) 3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 29 (2) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#). Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo.

(2) Articolo 32 (ex 29) DPR n.917/1986

Reddito agrario.

1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.

2. Sono considerate **attività agricole**:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;

c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggiere occorrenti a seconda della specie allevata.

4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'articolo 27.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali verranno utilizzati dal Comune di Forlì - Unità Entrate e Tributarie - per l'aggiornamento delle proprie banche dati fiscali e trattati con l'ausilio di mezzi informatici. Tutte le operazioni sui dati saranno effettuate nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003.